

Liquidazione dei patrimoni di Filippini Marisa e Fano Alberto Guido



**Tribunale di Verona
Sezione II civile**

Il Giudice,

- a) vista la domanda di liquidazione dei rispettivi patrimoni ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 31.12.21 da **Filippini Marisa e Fano Alberto Guido** – conviventi di fatto ex art. 1, comma 36 legge 76/16 (cfr certificato di residenza e stato di famiglia sub. doc. 18) - e la documentazione alla stessa allegata;
- b) letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.ssa Silvia Passilongo in data 29.12.2021;
- c) ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che i ricorrenti sono entrambi residenti in _____ ;
- d) rilevato che entrambi i ricorrenti svolgono attività lavorativa dipendente (la Filippini a tempo determinato, il Fano a tempo indeterminato) e che la Filippini ha cessato nel 2020 la precedente attività imprenditoriale individuale di gestione di un bar. Entrambi i ricorrenti, quindi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e sono quindi legittimati a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012
- e) rilevato che entrambi i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi e comprovato documentalmente, non sono mai stati in precedenza ammessi ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- f) rilevato che tutti i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che:
 - **la Filippini**, a fronte di redditi attuali per euro 770,00 mensili e di disponibilità liquide per soli euro 2000,00 (costituente il residuo ricavato dalla cessione dell'azienda per l'esercizio di un bar nel 2020), è gravata da debiti personali per euro 49.633,48, nonché coobbligata in solido in qualità di fideiussore in relazione ad un ulteriore debito di euro 16.515,84 gravante in capo al Fano quale debitore principale;
 - **il Fano**, a fronte di redditi attuali pari ad euro 1.560,00 mensili circa, è gravato da debiti personali per euro 53.023,38, nonché coobbligato in solido in qualità di fideiussore in relazione ad un ulteriore debito di euro 14.446,88 gravante in capo alla Filippini quale debitore principale.E' pertanto evidente che entrambi i ricorrenti non sono in grado di far fronte ai suddetti debiti pregressi, versando – quindi – in condizione di sovraindebitamento;
- g) rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi che – in modo distinto in relazione al singolo ricorrente sovraindebitato - contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

- h) rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti di esclusiva pertinenza di ciascun ricorrente; debiti in solido) e patrimoniale (redditi di entrambi; disponibilità liquide della Filippini) dei singoli ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- i) ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dai debitori in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda.
- j) ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio della Filippini e l'altra relativa al patrimonio del Fano. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 14 sexies e seguenti: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
- k) ritenuto che debba poi essere emesso, in generale, il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva, cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare i patrimoni oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverranno definitivi i futuri provvedimenti di chiusura delle procedure ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.17 est Macripò);
- l) rilevato che come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente **Fano Alberto Guido** è percettore di redditi da lavoro dipendente per circa euro 1.560,00 netti mensili, mentre la ricorrente è percettrice di reddito mensile di euro 770,00. La disponibilità mensile netta di entrambi i ricorrenti è quindi pari ad euro 2.330,00 circa. Il nucleo familiare è costituito dai ricorrenti (come detto conviventi di fatto) e dal figlio maggiorenne della Filippini. Quest'ultimo è percettore di un reddito di

euro circa al mese, con il quale – secondo quanto verificato anche dal gestore – può far fronte in proprio alle spese personali. Pertanto, per un verso deve escludersi che la Filippini sia tenuta a sostenere costi per il mantenimento del figlio (in aggiunta a quelli che, unitamente al Fano, sostiene per l’abitazione in cui anche il figlio è ospitato) e, per altro verso, deve pure escludersi che sia pretendibile dal figlio una contribuzione alle spese familiari.

Secondo quanto documentato in atti e verificato dal gestore della crisi appare poi congrua la somma – pari ad euro 1.950,00 – che i ricorrenti hanno indicato come necessaria mensilmente per far fronte al loro sostentamento personale (canone di locazione, bollette, vitto, spese sanitarie, spese telefoniche, etc), considerando anche l’assegno di euro 300,00 che il Fano deve corrispondere per il mantenimento di una figlia convivente con la madre.

Pertanto, le somme mensili eccedenti il proprio fabbisogno che i ricorrenti unitariamente considerati possono mettere a disposizione dei creditori, per il periodo di durata della procedura, sono pari ad euro 380,00 circa.

Dovendo, come detto, essere mantenute distinte le masse attive e passive dei due ricorrenti, nel ricorso è stata opportunamente individuata la quota parte di tale eccedenza imputabile al reddito proveniente dalla Filippini (euro 120,00 mensili, da destinare al pagamento dei creditori della stessa) e quella invece imputabile al reddito proveniente dal Fano (euro 260,00 mensili, da destinare al pagamento dei creditori della stessa). E tenuto conto del fatto che ciascun convivente deve contribuire alle spese familiari in proporzione dell’entità del proprio reddito, appare corretta la suddetta suddivisione ed imputazione dell’eccedenza complessiva di euro 380,00 da destinare ai creditori.

In pratica, salvo sopravvenienze ulteriori nel corso di durata minima di quattro anni della procedura:

- la Filippini metterà a disposizione dei propri creditori: a) la somma mensile (pari attualmente ad euro 120,00) eccedente la quota di stipendio di euro 650,00 che potrà trattenere per sé; b) la somma di euro 2.000,00 (residuo della vendita della liquidazione); c) la somma di euro 500,00 che sarà ricavata dalla vendita dell’autovettura (vedi infra);
- il Fano metterà a disposizione dei propri creditori la somma mensile (pari attualmente ad euro 260,00) eccedente la quota di stipendio di euro 1.300,00 che potrà trattenere per sé;

m) ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti Filippini e Fano, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare ai rispettivi datori di lavoro dei ricorrenti di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Deve infatti ritenersi possibile l’emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L’art. 14quinquies legge 3/12, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare

direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

- n) ritenuto, invece, che, come da richiesta subordinata della ricorrente, la Filippini possa essere autorizzata a conservare l'utilizzo della vettura di sua proprietà per il periodo di tempo di 3 anni, decorrente dall'apertura della procedura. Invero trattasi di automezzo vetusto (immatricolato nel 2006 e con elevato chilometraggio) e che è tuttavia necessario alla ricorrente per recarsi al lavoro, senza dover sostenere costi di trasporto con mezzo pubblico (che dovrebbero essere considerati nella quota di reddito necessaria al mantenimento, con conseguente riduzione di quella da destinare ai creditori). Decorso il triennio la vettura dovrà essere alienata al figlio della ricorrente, al prezzo di euro 500,00 e con spese di passaggio di proprietà a carico dell'acquirente, come da proposta già in atti. Considerati la vetustà ed il modesto valore della vettura (e, quindi, la sua difficile collocabilità sul mercato) la vendita potrà avvenire direttamente a favore del figlio, senza necessità di procedere a previa procedura competitiva;
- o) ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni dei ricorrenti e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi dott.ssa Silvia Passilongo, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- p) ritenuto opportuno fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;
- q) ritenuto che, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

1) dichiara aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni di:

a – Filippini Marisa (cod.fisc. _____), nata a _____ il _____ e residente in _____;

b – Fano Alberto Guido (cod.fisc. _____), nato a _____ il _____ e residente in _____;

2) nomina liquidatore la dott.ssa Silvia Passilongo;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni di Filippini Marisa e Fano Alberto Guido oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione:

- il reddito della ricorrente Filippini Marisa sino alla concorrenza dell'importo di euro 650,00 mensili;

- il reddito del ricorrente Fano Alberto Guido sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.300,00 mensili.

E' fatto obbligo a entrambi i ricorrenti di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) visto l'art. 14quinques, c. 2, lett. e): 1) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) dispone che i datori di lavoro di Filippini Marisa e Fano Alberto Guido, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente la quota di reddito di Filippini Marisa e Fano Alberto Guido eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ai datori di lavoro;

6) autorizza Filippini Marisa a continuare ad utilizzare la vettura , sino al 31.1.25. Decorso tale termine la vettura dovrà essere alienata, secondo quanto disposto nella parte motivata;

7) dispone che il liquidatore:

- provveda **entro 45 giorni** dall'apertura della procedura alla formazione degli inventari dei beni da liquidare nelle singole procedure

- provveda **entro 60 giorni** dall'apertura della procedura alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine compreso tra 120 e 150 giorni dalla comunicazione per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione, ed avvertendoli espressamente che (in caso di debito comune a più ricorrenti) dovranno presentare la domanda in relazione a ciascuna singola procedura;

- provveda, **entro 30 giorni** dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione dei programmi di liquidazione delle singole procedure, dandone comunicazione ai debitori e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare le procedure di formazione degli stati passivi delle due procedure, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura delle procedure ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incumbenti di cui all'art. 14novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2022) il liquidatore depositi in cancelleria – in relazione ad ogni singola procedura - un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il singolo ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

9) dispone che, a cura del liquidatore, **della domanda di liquidazione e del presente decreto** sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (in ogni parte della domanda e del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dai due ricorrenti, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza dei ricorrenti; c) reddito del figlio della ricorrente; d) targa della . L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

10) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel pubblico registro automobilistico relativamente all'autovettura . L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al gestore della crisi dott.ssa Silvia Passilongo

Verona, 15.1.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca